



ISTITUTO COMPrensIVO - -VIETRI SUL MARE  
Prot. 0002691 del 07/09/2021  
05-07 (Uscita)

Al personale docente  
Al DSGA  
Al personale ATA  
ATTI  
Sito web  
Albo on line- sezione sicurezza  
Trasmissione a mezzo Email del personale

## **OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19\_PERSONALE C.D. "FRAGILE" INFORMATIVA**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO l'art.83 del D.L. 16 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha introdotto la **"sorveglianza sanitaria eccezionale"**, assicurata dal datore di lavoro, per i *"lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità"*;

ATTESO che per il nuovo a.s. 2021/22, sono stati assegnati a questo istituto nuovi docenti e personale ATA e che le situazioni di salute del personale già in servizio potrebbero aver subito modifiche rispetto al precedente a.s. 2020/21, cosicché potrebbe rendersi necessario individuare ex novo, prorogare o rivalutare specifiche situazioni di lavoratori c.d. "fragili",

DOVENDO quest'ufficio attivare i dispositivi di tutela previsti dalla legge per i lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare in una delle succitate situazioni personali di rischio;

CONSIDERATO che, ad oggi, continuano ad essere operative le indicazioni di cui alla Nota M.I. n. 1585 del 11 settembre 2020 in merito alle procedure per l'attivazione/rivalutazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizione di fragilità;

VISTO il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche – che ha disposto all'art. 6 la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

CONSIDERATO che, per effetto della succitata disposizione, all'Art. 9 è indicata anche la proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità attraverso la modifica dell'art. 26 comma 2 bis Decreto Legge n.18/2020 (come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020), così come di seguito riportato:

**comma 2-bis.** *"A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*

CONSIDERATO che resta immutato il comma 2 dell'art.26 del Decreto Legge n.18/2020 come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e quindi **cessa per i lavoratori fragili l'applicazione del beneficio previdenziale connesso all'assenza dal servizio.**

**comma 2. "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.**

ATTESO che il Decreto Legge n. 105/2021 prevede anche la retroattività della suddetta disposizione in modo da **estendere la tutela al periodo dal 1° luglio 2021 al 23 luglio 2021**, giorno della pubblicazione del decreto Legge n. 105/2021 in Gazzetta Ufficiale.

VISTO il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842 dell'INPS, con il quale l'istituto informa che, riguardo ai **lavoratori "fragili"**, la cui **assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero** (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi **fino al 30 giugno 2021**, mentre, con riferimento agli eventi certificati come **malattia conclamata da Covid-19**, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

### INFORMA

Tutto il personale in servizio presso questa istituzione scolastica

Che, salvo diverse disposizioni normative sopravvenienti:

**a) LAVORATORI FRAGILI** (di cui all' art. 26 comma 2 Decreto Legge n.18/2020)

vale a dire tutti i lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali (servizi medici di struttura pubblica e medico curante), attestante una condizione di rischio derivante da:

- immunosoppressione
- esiti di patologie oncologiche
- svolgimento di relative terapie salvavita
- lavoratori con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104.

Per tali lavoratori **che sono portatori di patologie tali da considerarli lavoratori "lavoratore fragile"** (di cui all' art. 26 comma 2: patologia oncologica, immunodepressione, terapie salvavita, ecc.), devono comunque contattare il **medico competente**.

**Questi lavoratori non potranno più usufruire dell'assenza retribuita ma, potranno continuare laddove possibile, a prestare il proprio servizio in modalità agile (art.6 del D.L. n. 105/2021) fino al 31.10.2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o frequentando corsi di formazione professionale da remoto.**

Se l'attività svolta non può essere prestata in modalità agile (tale è il caso dei docenti per i quali l'attività didattica è al momento prevista solo in presenza e solo eccezionalmente in DAD; stesso dicasi per i collaboratori scolastici per i quali non è realizzabile lo smart working in ragione dei compiti da essi svolti che richiedono necessariamente la presenza), è solo prevista la possibilità di adibire il lavoratore a diversa mansione o prevedere un piano di formazione professionale da svolgere anche da remoto se compatibile con le esigenze organizzative della scuola.

**B) LAVORATORI GIUDICATI FRAGILI DAL MEDICO COMPETENTE (che non rientrano nelle 4 categorie di cui al punto precedente).**

Tali lavoratori giudicati fragili dal medico competente vengono gestiti nel rispetto della documentazione presente agli atti di questo istituto.

**PER ENTRAMBI LE CATEGORIE DI LAVORATORI FRAGILI, si ricorda che:**

Con la nota n. 10962 del 5 luglio 2021, l'INAIL ha ricordato che, **a decorrere dal 1° luglio 2021, non sono più in vigore alcune tutele in favore dei lavoratori cd. Fragili** (*“periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero*) previste nelle diverse misure **anti Covid** adottate dal Governo da marzo 2020.

**Il Decreto Legge n. 105 del 23.7.2021 non conferma l'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.**

**P.Q.S.**

i lavoratori in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dal 1° settembre 2021, **che lo ritenesse opportuno**, possono fare richiesta per il **riconoscimento** della propria condizione di fragilità, **CONTATTANDO IL MEDICO COMPETENTE CHE ATTIVERA' LA SORVEGLIANZA MEDICA STRAORDINARIA PREVISTA PER I SOGGETTI FRAGILI.**

A tale scopo si comunica che il Medico Competente dell'Istituto è il dott. Raffaele Ansalone e su richiesta verranno forniti i contatti dagli Uffici di Segreteria.

La visita effettuata dal medico competente è a carico della scuola.

All'esito della visita il Medico Competente esprimerà giudizio di cui darà notizia al dirigente scolastico

**LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott. Milena Satriano**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)*